

930.115

**Ordinanza
sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
(Ordinanza sui DPI, ODPI)**

del 25 ottobre 2017 (Stato 6 novembre 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

ordina:

Art. 1 e 2

Art. 3 Classificazione dei DPI, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

¹ a 4 ...

⁵ Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell'OAccD.

Art. 4 a 7

Art. 8 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

² L'articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

RU 2017 5859

¹ RS 930.11

² RS 832.20

³ RS 946.51

